

Il giorno 16 dicembre 2009, in Bergamo

Tra

Le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Aziende",

- UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI Banca", o anche "Capogruppo" anche in nome e per conto delle altre Società firmatarie del Protocollo d'Intesa Sindacale 14.08.2007
- UBI SISTEMI E SERVIZI SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI S."

e

la Delegazione sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 19 del CCNL 8/12/2007 e del Protocollo di Intesa Sindacale del 14/8/2007, di:

- FALCRI

d'ora in poi denominata "OO.SS."

Si premette che

1. Con il Protocollo di Intesa Sindacale del 14/8/2007, in particolare all'art. 2, le Parti hanno stabilito - con riferimento all'operazione di trasferimento a UBI Sistemi e Servizi del ramo d'azienda di UBI Banca Scpa composto dalle attività comprese nel perimetro funzionale identificato nello stesso accordo - la regolamentazione e le tempistiche per il trasferimento da UBI Banca a UBI Sistemi e Servizi dei rapporti di lavoro facenti parte del *ramo d'azienda* di cui al Protocollo citato.
2. Il citato Protocollo stabilisce inoltre le tempistiche e le condizioni per la formulazione - da parte dei Dipendenti indicati dall'art 2 dello stesso Protocollo - delle domande di rientro in UBI Banca o per il trasferimento del rapporto di lavoro ad altre Società del Gruppo, nonché le tempistiche e le condizioni per l'accoglimento delle stesse domande.
3. Nel corso dell'anno 2009 sono state avviate operazioni ad elevato impatto organizzativo che richiedono il complessivo coinvolgimento di tutte le strutture di UBI Sistemi e Servizi e che proseguiranno nel 2010.

Tutto ciò premesso, si conviene che:

preso reciprocamente atto delle particolari complessità operative riguardanti, nel breve periodo, l'applicazione di quanto concordato nel citato articolo 2, con le tempistiche dallo stesso previste, e fermo restando tutto quant'altro stabilito nel menzionato art. 2 e nel Protocollo di Intesa Sindacale del 14/8/2007:

- le domande di rientro in UBI Banca o di trasferimento del rapporto di lavoro ad altre Società del Gruppo, di pertinenza dell'anno 2009 (n. 51) regolarmente pervenute e ancora residue alla data odierna (n. 23), saranno progressivamente evase entro il primo trimestre del 2010;
- fermo quanto precede, gli adempimenti previsti dall'art. 2 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/2007 con decorrenza 31/07/2009 sono differiti con decorrenza 31/07/2011;

- in correlazione a quanto sopra, il rapporto di lavoro di tutto il Personale dipendente di UBI Banca facente parte del *ramo d'azienda* di cui al Protocollo citato in premessa, sarà automaticamente trasferito in capo a UBI Sistemi e Servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ. con decorrenza 1/01/2013 anziché dalla data originariamente prevista 1/01/2011.

Nell'ambito dei lavori della Commissione bilaterale di cui all'art. 2 del Protocollo di Intesa Sindacale del 14.8.2007, potranno essere esaminate soluzioni che prevedano anche l'attivazione degli strumenti tempo per tempo messi a disposizione dai competenti Organismi di Settore (ad esempio il *Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito*) a sostegno dei percorsi formativi e/o di riqualificazione e ricollocazione professionale riferibili al personale di UBI Sistemi e Servizi.

Dichiarazione delle Aziende

Per tutte le Risorse di UBI Sistemi e Servizi, ivi comprese quelle che hanno formulato domanda di rientro ai sensi dell'art. 2 del già citato Protocollo di Intesa Sindacale, restano naturalmente ferme e applicabili le vigenti regolamentazioni in materia di mobilità infragruppo con riferimento alle richieste motivate da esigenze di carattere personale e/o familiare relative a riqualificazione professionale o riallocazione territoriale.

A tale riguardo, si conviene che la Commissione bilaterale di cui all'art. 2 del richiamato Protocollo d'Intesa, potrà riunirsi, a richiesta, a partire dall'inizio del secondo semestre 2010, al fine di verificare tempo per tempo lo stato delle ricollocazioni delle Risorse ricomprese tra quelle che hanno presentato domanda di rientro ai sensi del citato art. 2 del Protocollo 14.08.2007.

Le Aziende confermano che per la copertura del futuro fabbisogno di organico in UBIS sia a tempo determinato che a tempo indeterminato faranno ricorso in via preferenziale al bacino dei lavoratori che abbiano già collaborato nel Gruppo UBI con contratti non a tempo indeterminato, compatibilmente con le vigenti normative in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

UBI SISTEMI E SERVIZI Spa

FALCRI